



ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 58/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI PESCARA

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI MARITTIME IN
AMBITO PORTUALE DI PESCARA DELLA MANIFESTAZIONE "RIDER DAYS 2024"
IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE ABRUZZO, IL COMUNE DI PESCARA, LA
CAMERA DI COMMERCIO CHIETI-PESCARA, LA CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO
E MARINA DI PESCARA, CON ANNESSA OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE
MARITTIMO DELLE DIMENSIONI DI ML. 46 X ML. 20 (SUPERFICIE MQ. 920)
DALLE ORE 08:00 DEL 24/05/2024 ALLE ORE 23:00 DEL 26/05/2024**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;



- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata;
- VISTO** il nuovo C.d.S. approvato con D.lgs. 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495, in parte qua applicabile;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18-ter del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTA** la preliminare domanda della Società “OIKO S.r.l.” – C.F.: 01708840689”, con sede in corso G. Manthone’ n. 7 in Pescara (PE), con nota assunta al prot. n. E-2198 del 12/02/2024, con cui ha avanzato richiesta di disponibilità per l’occupazione temporanea di un’area demaniale marittima delle dimensioni di circa mq. 20.000,00 (lunghezza di circa ml. 200 e larghezza di circa ml. 100), sita nel porto di Pescara, al fine dello svolgimento dell’evento denominato “Rider Days 2024”, manifestazione organizzata per conto dell’Associazione “TERRAMATRIA APS” e in collaborazione con il “Marina di Pescara”, prevista nel periodo dalle ore 08:00 di venerdì 24 maggio p.v. fino alle ore 23 di domenica 26 maggio p.v.;
- VISTA** la nota prot. n. I-2468 del 16/02/2024, con cui questa Autorità di Sistema ha richiesto alla Divisione Safety-Security di questo Ente di partecipare, in via preliminare all’avvio del procedimento istruttorio, per quanto di competenza, le proprie valutazioni al riguardo, declinando le necessarie prescrizioni del caso e/o eventuali motivi ostativi in merito;
- VISTA** la nota prot. n. U-3141 del 28/02/2024, con cui questa Autorità di Sistema ha rappresentato alla Società richiedente che non sussistevano i presupposti per accogliere e istruire la predetta istanza in quanto l’area richiesta era sottratta alla disponibilità, essendo interessata dalla cantierizzazione funzionale ai “Lavori di deviazione del Porto Canale di Pescara – Completamento del Pennello di foce e scogliera di radicamento”, di competenza di A.R.A.P., per i quali erano in corso le valutazioni istruttorie da parte di questo Ente unitamente alle altre Autorità coinvolte, nonché interessata da traffico operativo commerciale di mezzi pesanti;
- VISTA** la successiva nuova istanza trasmessa dalla Società “OIKO S.r.l.”, con la nota assunta al prot. n. E-7073 del 02/05/2024, con cui la medesima Ditta, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 26 aprile u.s. in presenza di un referente tecnico dell’A.R.A.P., ha rimodulato le aree in argomento per l’occupazione temporanea di suolo demaniale marittimo in ambito portuale



di Pescara delle dimensioni di ml. 80 x ml. 20 (tot. 1.600 mq), dalle ore 08:00 del 24/05/2024 alle ore 23:00 del 26/05/2024, per lo svolgimento della manifestazione "Rider Days 2024" in collaborazione con la Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio Gran Sasso e Marina di Pescara;

VISTA la nota trasmessa dall'A.R.A.P., acquisita al prot. n. E-7007 del 02/05/2024, recante aggiornamento, a seguito del sopralluogo sopra indicato, delle tempistiche relative alle necessità di spazi demaniali da occupare per le aree di prefabbricazione funzionali ai già menzionati "Lavori di deviazione del Porto Canale di Pescara – Completamento del Pennello di foce e scogliera di radicamento", che conferma quanto rappresentato dalla Società "OIKO S.r.l." con la predetta nota prot. E-7073 del 02/05/2024;

VISTA la nota prot. n. U-7399 del 09/05/2024, con cui questa Autorità di Sistema ha evidenziato preliminarmente che porzione dell'area richiesta per l'occupazione di che trattasi, in particolare quella censita al Catasto Terreni al Fg. 27, Part. 1973, risulta ricadere al di fuori dell'ambito di competenza della scrivente Autorità in quanto sotto l'amministrazione del Comune di Pescara;

VISTA sempre la nota prot. n. U-7399 del 09/05/2024, con cui questa Autorità di Sistema ha richiesto alla Società istante la produzione di alcune integrazioni e contestualmente è stato rimesso l'atto di accertamento n. 03-4/24 Aut. del 08/05/2024 relativo al pagamento riconnesso all'utilizzo dello spazio demaniale di che trattasi;

VISTA ancora la nota prot. n. U-7399, con cui questa Autorità richiesto alla locale Capitaneria di Porto e alla Divisione Safety-Security di questo Ente di partecipare, per quanto di competenza, le proprie valutazioni al riguardo, declinando le necessarie prescrizioni del caso e/o eventuali motivi ostativi in merito;

VISTA la nota prot. n. I-7579 del 13/05/2024 con cui la Divisione Safety-Security di questo Ente ha espresso le proprie valutazioni per gli aspetti di propria competenza con prescrizioni;

VISTA la nota acquisita al prot. n. E-7852 del 15/05/2024 con cui è stata prodotta dalla Società istante parte della documentazione integrativa richiesta da questo Ente con la predetta nota n. U-7399 del 09/05/2024, fra la quale è stata prodotta la quietanza del versamento della cauzione di € 5.000,00 e la quietanza del versamento del canone richiesto;

VISTA la nota prot. n. U-7948 del 17/05/2024, con cui questa Autorità di Sistema ha evidenziato le incongruenze rappresentate negli elaborati grafici trasmessi dalla Società istante, specificando quanto necessario per la corretta redazione della planimetria richiesta, nonché ha sollecitato la produzione degli ulteriori adempimenti già richiesti con la precedente corrispondenza;

VISTA la nota acquisita al prot. n. E-8063 del 20/05/2024 con cui la Società istante ha trasmesso l'ulteriore documentazione integrativa richiesta da questo



Ente, nel particolare: la planimetria firmata da tecnico abilitato dell'area di cui all'occupazione temporanea di che trattasi, rettificando la stessa per una superficie di mq. 920 (dimensioni ml. 46 x 20) in cui si terrà il moto show, come meglio illustrato nell'elaborato grafico allegato alla presente, il "Piano di Emergenza e sfollamento Safety and Security", la Relazione tecnico-asseverata dell'evento; l'atto di quietanza della polizza assicurativa RCT-RCO emessa dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. in data 23/07/2023 per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00:

VISTA la nota acquisita al prot. n. E-8175 del 21/05/2024 con cui la locale Autorità Marittima ha espresso le valutazioni di competenza;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dall'istante di disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento dell'evento in argomento;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nello svolgimento delle attività;

CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del soggetto richiedente di manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dagli apprestamenti, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, dalle ore 08:00 del 24/05/2024 alle ore 23:00 del 26/05/2024, negli spazi demaniali marittimi nell'ambito portuale di Pescara, avrà luogo lo svolgimento della manifestazione denominata "Rider Days 2024" in collaborazione con la Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio Gran Sasso e Marina di Pescara, con annessa occupazione di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 920 (dimensioni ml. 46 x 20) in cui si terrà il moto show (come meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza).

Referente Società richiedente "OIKO Service S.r.l. – C.F./P.IVA 01708840689", con sede in corso G. Manhtone' n. 7 in Pescara (PE): il legale rappresentante Giancarlo Alfani contattabile ai numeri 347/4072628 – 085/8131798.

Società Gestore dell'Emergenza: G7 Security S.r.l., con sede in via Papa Giovanni XXIII snc, CAP 65126 Pescara (PE)

ROSA Graziano – Capo squadra e Responsabile della Gestione dell'Emergenza: tel. 388/1698382;

SARCHIAPONE Massimo – Addetto antincendio;

SILVINI Antonio – Addetto antincendio;

SPADACCINI Giuseppe – Addetto antincendio e primo soccorso.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi demaniali marittimi all'uopo interessati (come meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla



presente ordinanza) sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Al termine dell'evento, compatibilmente con i tempi organizzativi, gli spazi demaniali assentiti dovranno essere resi liberi da ogni ingombro, opera e apprestamento assentito.

Art. 2

La presente Ordinanza impone l'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte del soggetto organizzatore:

- Non dovranno essere spostati i manufatti (new jersey) presenti in prossimità dell'area interessata all'evento in quanto funzionali alla delimitazione delle aree portuali e dei percorsi in sicurezza;
- È vietato l'accesso sia agli ospiti che agli addetti all'area dell'ex Stazione Marittima;
- L'unico accesso previsto, come rappresentato altresì nell'istanza iniziale di cui al prot. E-2198 del 12/02/2024, nonché quello utilizzabile dal pubblico dovrà essere mediante il varco del Marina di Pescara e dovrà essere presidiato l'accesso di via Andrea Doria, in modo tale da precludere un qualsiasi accesso all'area dove è posizionato il relitto dell'ala della Seconda guerra mondiale, nel rispetto dell'ordinanza di questo Ente n. 39/2023;
- Il richiedente per tutta la durata dell'evento dovrà provvedere, a proprio carico, alla gestione dei parcheggi al fine di garantire il regolare traffico viario, vigilare ed interdire se necessario il transito pedonale;
- Gli organizzatori dovranno provvedere a delimitare l'area richiesta con idonee strutture;
- La prova su strada e la relativa circolazione in ambito portuale dei motocicli dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle Ordinanze di sicurezza emanate dalla locale Autorità marittima e vigenti in ambito portuale;
- Gli organizzatori dovranno informare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pescara qualora si verificano situazioni di emergenza ovvero qualsiasi rilevata anomalia e/o condizione di potenziale pregiudizio per il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e dovranno, in tal caso di iniziativa, sospenderla dandone contestuale informazione alla locale Capitaneria di Porto – Guardia Costiera;
- Le attività dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando l'apposita segnaletica per l'individuazione dell'area di intervento;
- Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in sede di allestimenti di ogni apprestamento;
- Al termine della occupazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili;
- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- Gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale;
- Al termine delle attività l'area dovrà essere riconsegnata in pristino stato, libera e sgombera da qualsivoglia materiale;



- Evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- Tutti gli eventuali apprestamenti allestiti in via temporanea dovranno riportare i requisiti necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità, ciò anche in considerazione degli eventi meteorologici avversi prevedibili nella zona;
- È fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fosse nella fattispecie dovuto;
- Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza.

Art. 3

Il richiedente assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività svolte sulle aree demaniali marittime oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della cauzione prodotte ed agli atti d'ufficio.

Il richiedente comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile, ulteriori rispetto a quello indicato, contattabili in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 22/05/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)